



COMUNE DI COMUN NUOVO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 9
in data **30/04/2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2025

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ROSSONI IVAN, Sindaco	Presente	7. MORETTI GAIA Cons.	Presente
1. BELUSSI ANGELO Cons.	Presente	8. VIGANO' BENEDETTA Cons.	Presente
2. CATTANEO LUIGI MARIO Cons.	Presente	9. PARIETTI LUCA Cons.	Presente
3. LOCATELLI MATTIA Cons.	Assente	10. ROTA ANGELO Cons.	Presente
4. DE PAIVA BRINATE ANDREZA Cons.	Presente	11. PARIMBELLI MICHELE Cons.	Presente
5. SCARPELLINI SOFIA Cons.	Presente	12. LOCATELLI MATTEO Cons.	Presente
6. BRUGNETTI VALENTINA ADELE	Presente		

Presenti : **12**

Assenti : **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Angelo Dr. Galdini** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROSSONI IVAN** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Risultano presenti il Sindaco e n.11 Consiglieri Comunali. Assente il Consigliere Mattia Locatelli. Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: il Vice Sindaco Stefano Rossi e l'Assessore Chiara Belotti.

Nel dettaglio, il Sindaco-Presidente dà conto ai presenti del termine stabilito dalla Delibera di Arera per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025. In particolare, il Sindaco-Presidente evidenzia che trattasi di tariffe che si basano sul PEF 2024-2025, oggetto di conferma in questa sede.

In merito all'elaborazione delle tariffe, il Sindaco-Presidente comunica che la stessa è avvenuta ad opera della società Servizi Comunali, nonché sulla base del PEF, attraverso cui vengono distinte le utenze domestiche e non domestiche.

Oltre al servizio standard, il Sindaco-Presidente rileva che è stato previsto un servizio aggiuntivo, relativo alla raccolta della plastica ogni sette giorni.

In generale, osserva il Sindaco-Presidente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è apprezzato dalla cittadinanza.

Con riferimento alle novità normative e alla regolamentazione imposta da Arera, il Sindaco-Presidente illustra al Consiglio l'introduzione del c.d. "bonus tari", quale elemento perequativo, a fronte del quale su ogni utenza attiva viene applicata un'aggiunta di € 6,00 a sostegno di misure utili a garantire detto bonus di natura sociale.

A tal proposito, il Sindaco-Presidente osserva che Arera sta riconoscendo negli ultimi anni una serie di misure perequative e passa in rassegna tali sostegni (Ur1 0,10, Ur2 1,50 per agevolazioni riconosciute per elementi calamitosi, Ur3 6,00 euro per bonus tari).

Ultimando la propria relazione, il Sindaco-Presidente, citando alcuni passaggi della Deliberazione di Arera, rileva che l'introduzione di tali misure sono calate dall'alto, senza alcuna possibilità di sottrarsi all'applicazione delle stesse.

Terminata la relazione del Sindaco-Presidente, nessuno interviene.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

PREMESSO che:

- l'art. 1, c. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01/01/2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, c. 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

CONSIDERATO il regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale, nella parte relativa alla Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTI in particolare:

- a) i c. 650 e 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013, i quali dispongono che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei*

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;

- b) il c. 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;*
- c) il c. 654-bis dell’art. 1, della Legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;*
- d) l’art. 1, c. 683, della Legge 147/2013, il quale dispone che “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;*
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;*

CONSIDERATO che l’art. 1, c. 27, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

DATO ATTO che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- il 31 ottobre 2019 ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), che prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- con la successiva deliberazione n. 363/2021, ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- per l’elaborazione del PEF pluriennale ha stabilito l’utilizzo del modello allegato alla deliberazione n. 363/2021, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità, riportante gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la suddetta deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la delibera n. 15/2022 avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTE le seguenti deliberazioni di ARERA:

- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n. 1/DTAC/2023 DEL 6/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria dei servizi integrati dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 3 c. 5 quinquies del D. L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, c. 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Comun Nuovo ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2024;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in conformità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell’allegato “A” alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui viene precisato che dal PEF devono essere decurtate:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le eventuali partite stabilite dall’ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli enti territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, prevedendo che tali enti debbano trasmettere:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- la deliberazione di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF ARERA conferma il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'ente territorialmente competente;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che ha il potere di modificare i suddetti PEF a tutela degli utenti;

CONSIDERATO inoltre che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2021 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2023;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, avente valore per il biennio 2024-2025 che espone un costo complessivo di € 428.909,00 per il 2024 e di € 440.060,00 per il 2025;
- il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, c. 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, c. 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del c. 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e della deliberazione n. 363/2021 con la quale AREA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2;
- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- la società Servizi Comunali ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra riportato;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 652 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato dall' art. 57-bis, c. 1, lett. a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *"il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, c. 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*;

DATO ATTO che:

- il metodo tariffario (MTR-2) prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2025 non è previsto alcun aggiornamento se non per motivazioni straordinarie;

- l'analisi di sostenibilità economico e finanziaria del PEF approvato nel 2024 per l'anno 2025 ha dato esito positivo e che pertanto non si debba procedere all'approvazione della revisione straordinaria del PEF ma direttamente alla approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;
- la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi come da indicazioni ministeriali contenute nella allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari a € 422.066,00 di cui parte fissa € 189.341,00 e parte variabile € 232.725,00 netto della componente relativa alla detrazione di cui al c. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari a € 3.994,00 e della quota della tariffa puntuale del tributo di € 14.000,00;

DATO ATTO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *“la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria”*;

RITENUTO di stabilire per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti di importo pari ad € 38,50 per ogni singolo intervento;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, c. 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 683, della L. 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RITENUTO, per le motivazioni soprariportate, di approvare l'Allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe, per ogni tipologia di utenza, relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti*

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 1 c. 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espressi in euro/utenza e quantificate come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che tali componenti, che possono annualmente essere aggiornate da Arera, si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate;

CONSIDERATO che:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 (vedasi dossier tariffario allegato “A”);

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del “*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*” (GU del 13 marzo 2025, n. 60);

PRESO ATTO che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una

riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che:

- a) l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da ARERA, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);
- b) per consentire al Comune la corretta applicazione del DPCM citato, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte di ARERA, si rende necessario prevedere per l'anno 2025 alla riscossione della TARI mediante spedizione del documento di riscossione in due periodi come di seguito meglio precisato;

VERIFICATO che con deliberazione ARERA del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif ha pubblicato un avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, definendo una componente perequativa UR3,a è pari a 6,00 €/utenza;

VERIFICATO che con deliberazione del 15 aprile 2025, n. 175/2025/R/rif ARERA ha confermato quanto definito con deliberazione n. 133/2025/R/rif;

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Periodo bollettazione	Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	1	50%	16/06/2025	Comprensivo degli svuotamenti eccedenti anno precedente Applicazione delibera ARERA UR1 e UR2 secondo percentuale
2	2	50%	16/12/2025	Calcolato a saldo del dovuto anno 2025 Applicazione delibera ARERA UR1 e UR2 secondo percentuale Applicazione delibera ARERA UR3 al 100% salvo nuove disposizioni normative Applicazione bonus sociale ai beneficiari (laddove resi disponibili)

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella deliberazione ARERA n. 444/2019 e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i

termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RICHIAMATI:

- la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;
- l'art. 42, c. 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti allegato "B" prot. n. 3408 del 24/04/2024;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari nessuno

Consiglieri astenuti 4 (Parietti, Rota, Parimbelli e Locatelli Matteo)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2024, conseguentemente all'esito positivo dell'analisi di sostenibilità economico finanziaria per il 2025, mantiene il valore quantificato per il biennio 2024-2025 e in ordine alla previsione per l'anno 2025 non si proceda a revisione straordinaria del PEF ma direttamente all'approvazione delle tariffe TARI in coerenza con tale piano finanziario;
- 3. DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2025, come risulta dall'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di

riferimento per ogni tipologia di utenza;

4. **DI STABILIRE**, in sede di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa omnicomprendiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 da inserirsi nell'avviso di pagamento TARI;
5. **DI STABILIRE** per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI anno 2025 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Periodo bollettazione	Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	1	50%	16/06/2025	Comprensivo degli svuotamenti eccedenti anno precedente Applicazione delibera ARERA UR1 e UR2 secondo percentuale
2	2	50%	16/12/2025	Calcolato a saldo del dovuto anno 2025 Applicazione delibera ARERA UR1 e UR2 secondo percentuale Applicazione delibera ARERA UR3 al 100% salvo nuove disposizioni normative Applicazione bonus sociale ai beneficiari (laddove resi disponibili)

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

6. **DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
7. **DI DARE ATTO** che:
- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;
 - in attuazione della deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":
 - la componente 1, è pari a 0,10 euro/utenza a copertura dei costi derivanti dai rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente 2, è pari a 1,50 euro/utenza a copertura dei costi derivanti da eventi eccezionali e calamitosi;
 - la componente 3, è pari a 6,00 euro/utenza a copertura delle riduzioni di cui al c.d. "bonus sociale rifiuti";
8. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 01/01/2025;
9. **DI DARE ATTO** che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, c. 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di

utenze è assicurata del predetto canone;

10. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito di cui all'articolo 1, c. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle procedure amministrative conseguenti all'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari nessuno

Consiglieri astenuti 4 (Parietti, Rota, Parimbelli e Locatelli Matteo)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2025

Il Responsabile di Settore

Dr.ssa Romaura Rivellini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Romaura Rivellini

Delibera di C.C. n. 9 del 30/04/2025

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
ROSSONI IVAN**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELO DR. GALDINI**

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ☒ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- ☒ Trasmessa in copia ai capigruppo.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 19.05.2025

**Il Responsabile del
Procedimento
Legnani Barbara**